


UN PO' DI NOTIZIE SUL GOVERNO CIVILE

Il feudo di Cislano

Nel 1619 Cislano fu ceduto in feudo: una dichiarazione del 12 gennaio 1619 diceva che l'II.mo Magistrato metteva le cedole per vendere alcuni feudi et offerisce di comperare il feudo di Cislano con sua giurisdizione alla detta cedola, per il prezzo di scudi trecento de lire sei di ciascheduno (Archivio di Stato Milano, Feudi Camerali, 210).

Abbiamo ancora la cedola stampata del 2 marzo 1619. In seguito ad essa, il 13 marzo si presentò « davanti l'Illustre Magistrato Straordinario del Stato di Milano, il dottor Raffaele et Ambrosio cavagliere di Malta tutti Fratelli Fagnani suoi nipoti, figliuoli et heredi del quondam Signor Questore Giovanni Battista » ed offrì « scudi trecentoventicinque per le campagne di detto feudo nelle persone de detti suoi nepoti et suoi descendenti et heredi ». Tre giorni dopo, il 16 marzo, offrì scudi 500, il 18 marzo per scudi 525, il 20 marzo offrì scudi 540. Il 22 marzo viene un altro signore Giovanni Battista Pagnarola ed offrì scudi 550, il 7 aprile il Fagnani offre scudi



1619. Alli 20. di Novembre:

HAVENDO l'Illust. Magistrato delle Reg. Duc. Entrate Straordinarie, & beni patrimoniali dello Stato di Milano, in esecuzione d'ordini di Sua Maestà, & di decreti di Sua Eccellenza fatto esporre cedole, & anco pubblicare gl'incanti per la vendita del feudo di Cislano picuo di Corbeta Ducato di Milano, qual ultimamente è stato abbocato per prezzo de scudi ottocento da lire sei l'vno, come negli atti del sottoscritto Notaro: & hauendo Sua Eccellenza con suo decreto delli 12. del presente ordinato, che si esponghino nuove cedole per la vendita di detto feudo.

Per ciò in esecuzione di detto Ordine di Sua Eccellenza si dà notizia à ciascuna persona, che aspiri all'acquisto di detto Feudo, & che voglia aggiungere alla suddetta oblatione, compari nel termine de giorni dieci, dopo l'affissione delle prefetti, à fare la sua oblatione nelle mani di detto infra scritto Notaro. Certificando ogn vno, che passato detto termine si procederà all'incanto per la vendita di detto Feudo nel luoco della ferrata, alla piazza de Mercanti di Milano, qual incanto si principiarà Lunedì alli 9. di Dicembre proximo la mattina, & si continuerà per gli altri doi seguenti giorni, l'ultimo de quali che farà Mercordì alli 11. dell'istesso mese di Decembre la mattina si darà il giorno per la deliberatione.

**Il Presidente, & Maestri delle Reg. Duc. entrate Straordinarie,
& beni patrimoniali dello Stato di Milano.**

560. Da una lettera del 13 aprile 1619 sappiamo che il Fagnani offrì 2500 scudi da sei lire l'uno.

Il Magistrato allora il 7 maggio diede ordine che il Fagnani pagasse.

Il 20 luglio si ha dal Consiglio Segreto di Stato questa decisione « Il Magistrato pervereri di vendere i feudi liberi, come ha sin hora fatto et avisi il Dottor Raffaele Fagnano al quale ha deliberato il feudo di Cislano, come tutore e procuratore dei figli del Questore Fagnano, suo fratello, che nomini uno dei detti figliuoli suoi nepoti in persona, del quale habbia da farsi la vendita del detto feudo et non di tutti essi figliuoli, come ha fatto et quando ricusi di farlo il Magistrato, metta nuove cedule per venderlo in testa d'una persona sola et in primogenitura conforme all'ordine di Sua Maestà ».

Furono di nuovo esposte le cedule ed il Panigarola offerse scudi 700. Di questo se ne dava avviso il 23 agosto 1619, ma il Consiglio Segreto considerava l'offerta del Panigarola assai scarsa e con lettera del 4 settembre invitava il Magistrato ad esporre di nuove le cedule: sono conservate ancora le cedule a stampa del 10 settembre. Dell'esito fu fatta relazione a S. Eccellenza il Governatore e perciò il 19 ottobre: il Panigarola offriva anziché 700, 800 scudi; ma il Governante non era contento e perciò il 19 ottobre si decideva di pubblicare ancora le cedule: furono esposte il 20 novembre.

Come si presentava allora Cislano? Ecco una breve relazione del 6 novembre 1623:

« Cislano è terra, il cui governo dalle Costituzione di questo Stato è commesso al Magistrato Straordinario, ma nelle cedole che già più volte molti anni sono esposte per vender feudo si trova notata ancor questa tassa, la quale è situata nel

Ducato di Milano distante da essi Città dieci miglie in circa, dal Naviglio grande quattro, da Corbetta tre ».

Fa circa ottanta fuochi con circa quattrocentocinquanta anime.

Il suo territorio è di pertiche tredicimila in buona parte adaquatorio delle quali 800 saranno tra risaie et boschi et il restante, prati vigne, e campi quasi per ugal misura, il valor delle quali è per l'aratorio scudi (?) 60 la pertica, la vigna 70, il prato 80 il bosco 25, il risato 50. E' posseduto da ecclesiastici per circa due (!) milla pertiche da persone rurali, cinquanta pertiche et le altre da Cittadini.

In questo territorio sono tre Chiese, la Parochiale de Santo Giovanni Battista con entrata di 200 scudi in circa, un'altra di San Bernardo che è la patronale del Cavalier Resta per la quale a chi vi celebra le Messe è solito pagare scudi 50 l'anno, et la terza è patronale delli heredi del già Questor Giovanni Battista Fagnano nella quale di presente non si celebrano Messe né altri officii divini.

Leva 54 stara di sale.

Non ha alcuna entrata feudale ordinaria, né di straordinaria per confiscationi o condennationi pecuniarie si può tener perché quanto si è potuto vedere delli atti del Magistrato non si è tenuta alcuna condennatione o confiscatione et perché si infendasse nissuna persona resterebbe soggetta al minor Magistrato.

L'aria è buona et li terreni sono fruttiferi in modo che si affittano scudi (?) 3, o, 4 la pertica. La comunità ha circa 40 pertiche di terreno suo proprio et circa 45 scudi d'altra entrata. I Paesani attendono a coltivare gli loro beni né hanno altra arte eccetto che d'un Maestro di legnami, un ferraro, et un sarfo.

Di Maggior Magistrati sono:

Li Cittadini o habitatori delle Città et Terra non infeudata, ma che rimangono immediatamente sotto la giurisdizione del Principe.

Li loro fittavoli ovvero massari habitanti sopra le loro possessioni benché situata nel territorio delle terre infeudate.

Li fittavoli o massari delli Ecclesiastici:

Per Cittadini si intendono non solo quelli che veramente sono cittadini ma anche quelli che per X anni sono in possesso di pagar carichi separatamente dai rurali come nobili. Non restano sottoposti a minor Magistrato quelli che sono fatti Cittadini per privilegio se non havevano trasportato tutta o la maggior parte della famiglia ad habitare in Città.

Né li... o livellari di Cittadini, o nobili o loro massari o fittavoli se coltiveranno beni immobili propri, o che tengano in affitto da persone sottoposte a minor Magistrato se gli detti beni saranno di maggior quantità di quelli che tengono affitto da Cittadini. Quelli che non sono sudditi di questo Dominio rimangono oggetti al Minor Magistrato e parimenti li sudditi di altro feudatario, i quali non siano massario fittavoli di Cittadini in caso però che vogliono convenir un giudizio sudditi dell'altro feudatario.

Li Massari di Cittadini quali habitano le case proprie di essi massari ancor che lavorino la maggior parte de beni che siano de cittadini. Li Massari degli stessi feudatari. Nel 1690 Giovanni Battista Montepagano vorrebbe Cisliano in feudo pagando lire cinquanta per « ciascheduno fuoco » all'anno il che doveva equivalere a lire 32 mila.

Gli viene risposto il 25 settembre 1690 di dargli un'altra terra.

Seguiamo un po' le vicende del feudo con i documenti del-

l'Archivio di Stato di Milano (Feudi Camerali Comuni cartella 41). Per il biennio 1672-73 il Presidente e Questore delle Regie Ducali Entrate straordinarie nomina il podestà per Boffalora, Albairate, Sesiano Cammillo Cornara, il quale succedeva al sig. Angelo Camisola, che era morto nel 1671. Nel 1674 viene creato podestà Paolo Antonio Pietrasanta, notaio collegiato di Milano e vien confermato anche per il biennio 1676-77: tenne tale carica fino al 1679; per gli anni 1680-1683 passò a Francesco Neviano; per il biennio 1684-85, ritornò al Pietrasanta.

Per il 1690-91 vien nominato Giovanni Battista de Medici. Per il 1691-93 è eletto Giuseppe Agazino. Nei successivi bienni fu Podestà Carlo Antonio Neniani che vi rimane fino al 1713; per il biennio 1714-15 venne Carlo Antonio Pellegata, quindi ritroviamo Carlo Antonio Neniani per il biennio 1716-17; per il 1718-19, il 1720-21 è ancor il medesimo e così fino al 1725 per il biennio 1726-27; 28-29 fu nominato il dottor Giuseppe Maria Matthey e vi rimane fino al 1783; dopo abbiamo Ottavio Pirola che vi rimane fino al 1735; succede Paolo Arrigoni e vi governa fino al 1741; nel 1741 Cisliano è un feudo dell'Illustrissimo Magistrato Straordinario, al quale si rivolge il Podestà di Cisliano, Paolo Arrigone dichiarando: « Ad istanza del nobile Signor Conte Teodoro Terzago fu formato processo contro alcuni di Cisliano, decretai la captura quale non ebbe il suo effetto per esser li delinquenti absenti.

Dal Istante fu fatta la remissione dal Ecc.mo Senato tassato il processo fu intimata il termine dei giorni tre per ordine da Fanti, dal Console fu impedito per non voler prestare l'opera del suo ufficio negando assolutamente sotto falsi pretesti ubbidire a chi presente la Persona dell'Ecc.mo Senato e di codesta Ill.ma Mensa. La famiglia (=il gruppo dei soldati)

per timore di tumulto, come altre volte accadette, si parti senza poter eseguir li ordini a tal andaccia mi fà con ragione dubitare che questo Comune o vogli sottoporsi ad altro Giudicante o pure fatto asilo de malviventi vogli a suo capriccio dominare » così il Podestà il 17 dicembre 1740 ».

Ed allora il Magistrato Melzio il 26 gennaio 1741 si rivolgeva al Capitano di Giustizia, perché faccia altri indagini di cui noi ignoriamo i risultati.

Al Podestà Arrigoni succede Carlo Giuseppe Asilano; vi resta fino al 1745, per il 1746-47 è nominato il dottor Carlo Crespi, notaio collegiato di Milano.

Nel 1750, Cislano con Boffalora Ticino vien dato in feudo al Monastero della Certosa di Pavia, in contemplazione di Lire 45.000 donate dalla Certosa alla Regia Camerale. Nel dicembre del 1782 viene soppressa la Certosa e cessa il feudo (E. CASANOVA *Dizionario feudale*, Milano, 1930; 18).

All'inizio del secolo XVIII cessa in Lombardia la dominazione spagnola. Carlo II, re di Spagna, prevedendo prossima la sua fine, aveva offerta la sua corona a Giuseppe, figlio del principe di Baviera, ma questi ultimo fu assassinato, mentre Luigi XIV di Francia brigava per avere la corona di Spagna che era della famiglia degli Asburgo, nominò Filippo di Borbone, nipote di Luigi XIV, e questo ebbe la corona alla morte di Carlo II, avvenuta nel 1700. Contro Filippo Borbone e Luigi XIV si scatena l'opposizione della famiglia d'Asburgo regnante in Austria: l'imperatore Leopoldo sosteneva i diritti di suo figlio Carlo ed ebbe l'aiuto di Eugenio di Savoia. La guerra, che ne seguì, purtroppo fu combattuta nella nostra Lombardia e finì con la vittoria degli Asburgo e di Carlo VI, successo a Leopoldo. *I feudi* cessarono di esistere con l'imperatrice Maria Teresa d'Austria e con suo figlio Giuseppe II.

Una delle prime preoccupazioni dell'imperatrice fu quella di riorganizzare il Catasto, fonte principale per assegnare le tasse. Erano esenti dai tributi le proprietà ecclesiastiche e le famiglie con 12 figli.

Sul nuovo Catasto con le conseguenti stime furono in molti a reclamare; gli ecclesiastici, perché godevano del privilegio di non pagar le tasse, e gli altri, perché dovevano pagar troppo, vale a dire terreni, che non erano di prima squadra vennero invece considerate tali con le annesse conseguenze.

La protesta alla « Eccelsa Reale Gionta » delle comunità di Cislano è a stampa è quanto mai forte « Ma in quale concetto » vi si dice « possono aversi le sodette stime, se per essere fatte a volo li dovuti esperimenti dell'attitudine del terreno e senza le cognizioni della idoneità e valore delle terre esistenti nelle altre provincie riuscirono aborti dell'inconsiderazione e dell'ingiustizia? ». Segue quindi una descrizione del valore dei terreni e dei raccolti, dei prezzi dei prodotti; che è molto interessante e noi riproduciamo più avanti.

Per avere un'idea dei beni ecclesiastici posseduti in questo tempo a Cislano riproduciamo il seguente specchietto, preso dall'Archivio di Stato (Fondo Esenzioni, parte antica, cartella 132).

Capitolo secolare di Canonici di S. Ambroggio di Milano
Monastero di S. Lazaro di Milano
Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Capitolo del Duomo di Milano

I Livellari erano:

Malacrida Carlo e Fratelli pagavano alla capellania di S. Matteo alla Banchetta un canone di L. 10. Dovevano inoltre pagare un altro

Livello per la cappellania di S. Cosma e Damiano nella parrocchia di S. Stefano in Noisia L. 20.

All'abazia dei Santi Nazaro e Celso Canone di L. 50, Livello per la Parrocchia di S. Maria della Porta di Milano L. 50.

Il Conte Giulini per un livello al Capitolo dei Beneficiati Corali delle Metropolitane di Milano L. 95.

Il livello dei canonici di S. Ambrogio di L. 30 annue, in favore del cappellano che diceva la Messa alla Scanna: risaliva molto indietro infatti lo si ritrova in atto notarile rogato da Giovanni Cristoforo Daverio del 14 giugno 1543 ed in un altro del 20 dicembre 1554 rogato da Bernardino Zuccone: ciò risulta da una dichiarazione del canonico Carlo Mazzucchelli del 22 novembre 1799. (*Archivio di Stato, Milano, Fondo di Religione parte moderna cart. 665*). Questi livelli erano fondati per un certo numero di pertiche e perciò i possessori di questi terreni volevano che il Governo, prima di tassarli, tenesse presente la loro situazione di aggravo.

Il Capitolo del Duomo giustificava così il suo ricorso: nel catasto ordinato nel 1558 possedeva:

Sito	Pertiche	2
Prà	»	83
Campo	»	43

e nella mappa del 1727 erano così segnati:

N. 167 Aratorio	Pertiche	30. 20
N. 172½ Orti	»	— 12

N. 303 Prato adaquatorio	»	60. 8
N. 304 Arato adaquatorio	»	22. 16

114 8

Vi era quindi una differenza di pertiche 13 e tavole 16 con il possesso del 1558. Il Capitolo di S. Ambrogio nel 1558 aveva:

Prati	Pratiche	190
Risati	»	110
Avitado	»	142
Aratorio	»	175.17
Sito	»	12
		<hr/>
		629.17
		<hr/>

Nel 1727 la posizione era la seguente:

Mappa N. 109 Costa da taglio	Pertiche	1.9
110 Aratorio	»	20.9
172 Aratorio avitado con moroni	»	143.6
172½ Orto	»	3.10
194 Prato adaquatorio	»	14.13
206 Prato adaquatorio	»	80.12
207 Aratorio adaquatorio	»	82.22
208 Costa	»	— 14
209 Aratorio adaquatorio	»	113.4
210 Aratorio adaquatorio	»	85.15
		<hr/>
	Pertiche	545.18

Per le Monache del Monastero dei Santi Lazzaro e Domenico aveva avuto così il possesso del monastero di S. Ambrogio « furono livellate pertiche 718.5 a Francesco Cernuschi al quale successe Annibale Landiano che nell'anno 1548 » diede al monastero di S. Lazzaro come pagamento Pertiche 380 vuol dilettersi a leggere il ricorso eccolo ricavato dal citato testo a stampa.

« Se lo stimatore, a cui fu data la incumbenza di liquidare le valutazioni del Territorio di Cislano, Pieve di Corbetta di questo Ducato avesse prima di passare alla sudetta stima avisati, e sentiti i Possessori, cui era di dovere, e richiedeva la-Giustizia, e come ha saggiamente praticato con tutto l'ordine più legale la Eccelsa Giunta, eccitando con le due Grinde del 30 Settembre 1726, e 31 Marzo 1727 le Comunità, e i Possessori a dedurre le loro occorrenze sopra le operazioni dei Misuratori, Visitatori, e Stimatori, non avrebbe già dato alla luce una stima così irregolare, nulla, ed eccessiva, come la è quella, che pone in necessità i Reggenti, e Compossessori della sudetta Comunità Umile Serva di questo Eccelso Tribunale d'implorare dallo stesso la più salubre provvidenza, poichè avrebbe preso misure assai diverse, quando, acquisite prima le necessarie cognizioni, avesse tenuto le vestigia dell'antico Censimento, ritenuta la massima di che le sudette stime non hanno per oggetto la vendita, ma il Censimento dei fondi, che per conseguenza gli Stimatori non dovevano liquidare il più alto prezzo delle Terre, bensì esaminare la loro intrinseca qualità, ed introdurre fra le medesime l'equilibrio, e la proporzione; che supponevasi alterata dagli Eventi, che nel decorso degli anni sogliono accadere, come si comprende dalle Cesaree Introduzioni del 7 Settem-

bre 1718, per lo che conseguire non era preciso il figurare nuove, e si alte valutazioni, bensì bastava l'applicare meglio le già fissate dai Prefetti dell'Estimo per arbitrato del fu Commissario Generale Ludovico Bergamino nell'Anno 1558 a tutte le Provincie di questo Dominio, con addatarle alla quantità delle pertiche, ed alla qualità delle medesime risultata dalla novissima misura generale.

Ma in quale concetto possono aversi le sudette Stime, se per essere fatte a volo senza i dovuti esperimenti dell'attitudine del Terreno, e senza le cognizioni della Idoneità, e valore delle Terre esistenti nelle altre Provincie riuscirono Aborti della inconsiderazione, è della ingiustizia?

Che meraviglia poi se il Territorio stesso rimane in parte stimato, ed in parte inestimato, già che solamente diciannove delle Stazioni delle 43, nelle quali leggesi distinto nel Sommario il Territorio, si scorgono valutate, quando però non abbi lo Stimatore fatte comuni le stime delle 19 Stazioni alle 43, il che non poteasi praticare senza inegualità manifesta, poichè in tanto furono dall'Autore del Sommario definite in tante qualità; in quanto meritavano distinzione di Censimento, altrimenti invece di correggere le supposte inadegualità, se ne sarebbero introdotte delle maggiori.

Quando lo Stimatore avea ideato di applicare allo scandaglio più rigido delle valutazioni più rilevanti, e distinte non dovea già omettere alle Stazioni adaquatorie la distinzione essenzialissima di chi gode l'Aqua propria da chi ne ritiene l'uso a titolo di Precario, o di affitto temporale di acqua non perenne, già che rivoando il primo, e spirando il secondo, o mancando il terzo, cessa il beneficio, e ripigliano le Terre una qualità meno ferace, e per conseguenza meno preziosa à di più d'essere questa Acqua di Fontanili di sua

poi dire, se alla nullità si aggiunge anche l'Eccesso delle valutazioni risultante dall'annesso Tanteo giustificato dalla fede dei più pratici delle rendite di questo territorio.

Ritenuta la verità del sudetto Tanteo per verità non scorre da dove abbi lo Stimatore ricavato il supposto, di che l'Aratorio semplice in prima Squadra rendi alla porzione Padronale immancabilmente annue lire 1.15 di netto per l'Aratorio Avitato lire 2.5 ed altrettanto l'Aratorio Avitato Adaquatorio, l'Aratorio Adaquatorio lire 1.12.6, L. Aratorio Adaquatorio a vicenda lire 2.7.6. Il Prato Ascuito lire 2.5, e l'Aratorio lire 4, la Risara lire 2.17.6, il Bisco di legna forte lire 1.5, la Costa e la Riva Bifolcata di legna forte lire 15, qualunque giardino, ed Orto indistintamente lire 2.7.6. Il Brolo Avitato Adaquatorio lire 2.17.6, il Brolo Avitato lire 2.10, l'Incolto lire 7.6, il fito di fornace lire 10. Il Pascolo lire 5. la Costa, e Riva pascoliva lire 12.6, ed ogni fito di Casa lire 2.7.6, quando dall'accennato Tanteo risulta, che queste rendite sono chimeriche ideali, e discordanti dal vero.

Più tosto devesi confessare che, siccome le presentanee rendite rilevano valutazione coerenti alle stime anticamente fissate dalli Prefetti dell'Estimo per Arbitramento del prefato Commissario Bergamino, così tutto lo stimato di più dall'Auttore della stima degenera in eccesso, lesione, inegualità ed'ingiustizia, che richiederebbero un totale rifacimento della medesima.

Ma siccome troppo è pericoloso l'azardare questo estimatissimo Stato ad un nuovo gravissimo dispendio senza la sicurezza di una riuscita corrispondente alla rettissima mente dell'Augustissimo, e di questo Eccelso Tribunale, oltre di che lo stesso rifacimento riescerebbe contrario à quella celebre spedizione di questa grand'opra con cui il Ze-

natura incerta, e fredda, che smagrisce Terreni, e non li rende più fruttiferi, come ha conosciuto lo stesso Stimatore, che non ha valutati di più l'adaquatorio dell'asciuto onde non trattandosi di Censimento Territoriale, ne mutabile con la frequenza considerata dalli legislatori, bensì da un Censimento generale, e perpetuo doveansi avere tutte le riflessioni omogenee allo stato della perpetuità.

Dovea pur anche avvertire ch'ella è una specie d'ineguaglianza l'aver stimati tutti i siti di Casa egualmente in scudi 9 e mezzo tutto che non siano tutti eretti nelli Terreni di prima squadra, ne debbansi valutare di più di quello siano stimate le terre, alle quali soon adiacenti, o pure volendoli trattare tutti nella stessa guisa doveasi scegliere la moderazione arbitrata dal Commissario Bergamino tanto per li fiti come per le terre acciò si rilevassero vicendevolmente l'un l'altro.

Dovea parimenti considerare che l'Aratorio adaquatorio a vicenda non devesi valutare più dell'Aratorio adaquatorio semplice quando in concorso fra la fisazione del primo, e la instabilità del secondo questa doveasi ritenere come un Adminicolo per la diminuzione, non già per l'incremento del valore attesa la minore cavata, che, o cambiamento, o dopo di esso succede, e le Spese maggiori, alle quali viene obligato il Possessore, o per abilitare il Terreno a produrre, o per ripigliare la qualità abbandonata.

Dovea inoltre lo Stimatore fare maggior caso della essenziale diversità del Prato, e della Risara stabile, ed instabile, attese non solo le spese, che seco porta la instabilità, ma anche la minore rendita, che di quando in quando succede per la variazione.

Che se la nullità estrinseca, ed intrinseca delle sudette stime le rendono del tutto nulle, ed inattendibili, che dovra-